



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

Prot. 300/A/12430/10/108/13/1

Prot. 74491 R.U. USCITA

Roma 15 settembre 2010

OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n.120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.

Decreto-legge 6 luglio 2010, n.103, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2010, n.127, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti”.

Modifiche del Codice della Strada e del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n.286.

Prime dispositive operative in materia di autotrasporto di merci.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

e, per conoscenza,

- ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI LORO SEDI
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI ROMA
Corpo Forestale dello Stato
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO CESENA
- AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA ROMA

Si fa seguito alle note n. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30 luglio 2010 e n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010. In attesa di una più completa direttiva in tema di controllo dell'autotrasporto di merci e di persone, che è in fase di predisposizione congiunta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e limitatamente ai profili di specifico interesse per l'attività degli organi di polizia stradale, con la presente circolare e con le schede esplicative accluse (All. 1) si forniscono le prime disposizioni operative relative alle norme della Legge n. 120/2010 concernenti l'attività di autotrasporto di cose in conto terzi che hanno modificato la Legge 6 giugno 1974, n. 298 ed il Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

1. Pagamento in misura ridotta per le violazioni in materia di abusivismo nel trasporto merci

Per effetto della sostituzione integrale del comma 4 dell'art. 60 della Legge n. 298/1974, dallo scorso 13 agosto è venuto meno il divieto di pagamento in misura ridotta delle violazioni previste dall'art. 26 (*trasporto di cose in conto terzi senza essere iscritto all'Albo degli Autotrasportatori*) e dall'art. 46 della stessa legge (*trasporto internazionale abusivo, trasporto nazionale in conto proprio senza licenza ovvero violandone le prescrizioni e trasporto nazionale per conto di terzi con veicolo non adibito a tale uso o violando le prescrizioni e i limiti indicati nella carta di circolazione, fattispecie espressamente richiamate dall'art. 88/3° comma del C.d.S.*).

Le violazioni sanzionate dai citati artt. 26 e 46 L. 298/1974, perciò, potranno essere estinte, entro 60 giorni, con il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale (misura più favorevole rispetto al terzo del massimo edittale), attraverso l'utilizzo del modello F23 e con le modalità già previste in precedenza per la corrispondente operazione disposta dal Prefetto con ordinanza-ingiunzione.

2. Interventi in materia di abusivismo nel settore dell'autotrasporto di merci commesso da veicoli stranieri

Allo scopo di dare maggiore efficacia alle azioni di contrasto dell'abusivismo nel settore dell'autotrasporto di merci, l'art. 52 della Legge n. 120/2010, modificando l'art. 60 della Legge n. 298/1974, ha stabilito che le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 della stessa Legge n. 298/1974, commesse con un veicolo immatricolato all'estero, che sta effettuando attività di autotrasporto internazionale ovvero operazioni di cabotaggio in Italia, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 207 C.d.S.

Le sanzioni sopraindicate, sulla base delle disposizioni dell'art. 44 della Legge 298/1974, sono applicate a chiunque effettua l'attività abusiva di autotrasporto con un veicolo immatricolato all'estero e, quindi, anche nei confronti del conducente del veicolo stesso.



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

Per effetto dell'applicazione dell'art. 207 C.d.S., l'operatore di polizia deve chiedere al trasgressore, che non provvede al pagamento in misura ridotta, se intende versare una cauzione e, qualora non si avvalga neanche di detta facoltà, deve disporre il fermo amministrativo del veicolo, secondo la procedura dell'art. 214 C.d.S., in quanto applicabile.

La somma riscossa a titolo di cauzione, pari alla metà del massimo edittale previsto per la violazione dell'artt. 26 o 46 della Legge 298/1974, quando il veicolo è immatricolato in un Paese extracomunitario, pari, invece, al pagamento in misura ridotta, quando il veicolo è immatricolato in un Paese dell'Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo, sarà trattenuta presso l'ufficio dell'organo accertatore per essere versata, attraverso il modello F23, in caso di mancato pagamento dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, emessa ai sensi dell'art.18 L. 689/1981.

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, in attesa del pagamento in misura ridotta, secondo la nuova formulazione dell'art. 207, comma 3, C.d.S. (modificato dalla Legge 120/2010), non può essere affidato in custodia al trasgressore o ad altro obbligato in solido, ma deve essere necessariamente consegnato ad un custode-acquirente di cui all'art. 214-bis C.d.S. o, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato di cui al D.P.R. 571/1982 ed ivi restare in attesa del pagamento della sanzione o della cauzione o, in mancanza, per massimo 60 giorni.

Giova ricordare che dalla violazione degli artt. 26 e 46 della L.298/1974 discende anche l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Pertanto, la misura del fermo amministrativo non viene meno dopo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, in mancanza, dopo i 60 giorni previsti dall'art. 207 C.d.S., bensì prosegue fino allo spirare del termine di 3 mesi secondo le norme dell'art. 214 C.d.S., in quanto compatibili.

Dunque, ove ricorrano i presupposti per l'affidamento della custodia del veicolo oggetto di fermo amministrativo al trasgressore o ad altro obbligato in solido, l'esecuzione della misura del fermo avverrà senza affidamento al custode-acquirente o, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato ai sensi del D.P.R. 571/1982, solo nel periodo compreso tra la data del pagamento in misura ridotta o della cauzione,



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

ovvero, in assenza di uno di tali pagamenti, lo spirare del termine di 60 giorni di cui all'art. 207 C.d.S. fino al termine dei tre mesi di fermo amministrativo.

Naturalmente, l'affidamento in custodia ai soggetti sopraindicati presuppone che gli stessi abbiano provveduto all'integrale ristoro delle eventuali spese di recupero, custodia e trasporto del veicolo, come previsto dall'art. 214, comma 2, C.d.S..

A tal proposito, si rammenta che, mentre per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea, l'esistenza dei requisiti morali e di buona condotta, che deve possedere la persona che assume la custodia, possono essere anche autocertificati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per gli stranieri tale operazione non è possibile e, quindi, in genere, essi non potranno mai essere nominati custodi del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, nel confermare che, per il momento, le somme previste come sanzione amministrativa dovranno essere corrisposte dal trasgressore solo in contanti, si rappresenta che sono allo studio procedure operative che consentiranno l'impiego di strumenti telematici di pagamento, quali bancomat e carta di credito, rispetto ai quali si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni appena possibile.

3. Nuove sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione delle disposizioni comunitarie

Con l'art. 52, comma 1, lettera a), della Legge 120/2010, è stato introdotto l'articolo 46-*bis* della Legge 6 giugno 1974, n.298 recante sanzioni in materia di violazioni delle regole del cabotaggio stradale.

Facendo seguito alla circolare n. 300/A/8176/10/111/2/3 del 7.6.2010, si rappresenta che dal 13 agosto scorso le violazioni relative a trasporti di cabotaggio senza osservare le nuove disposizioni comunitarie contenute nel Regolamento (CE) 1072/2009 del 21.10.2009 (*i cui artt. 8 e 9 in materia sono entrati in vigore dal 14 maggio 2010*) sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 (pagamento in misura ridotta ammesso, pari a



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

euro 5.000), nonché con la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi.

Anche nel caso delle violazioni sanzionate dall'art. 46-*bis* L. 298/1974 trovano applicazione le disposizioni dell'art. 207 C.d.S., per la cui esecuzione si richiamano le indicazioni già fornite al punto 2) della presente circolare, con l'avvertenza che per espressa previsione normativa dell'art. 46-*bis*, 2° periodo, il fermo amministrativo del veicolo, sia nella fase in cui discende dall'eventuale mancato pagamento della sanzione o della cauzione all'organo accertatore, sia nella fase di esecuzione della misura sanzionatoria, dovrà essere sempre eseguito, a spese del responsabile della violazione, affidando il veicolo soltanto ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-*bis* C.d.S. (custode-acquirente o, in mancanza, soggetto autorizzato ai sensi del D.P.R.571/1982).

Alla luce di quanto sopra esposto e nell'ambito dell'applicazione della nuova norma dell'art. 46-*bis* della L. 298/1974 si precisa ulteriormente che:

- i riferimenti fatti nella precedente circolare n. 300/A/8176/10/111/2/3 del 7.6.2010 alla violazione di cui all'art. 46 L.298/1974 devono ora intendersi allo specifico art. 46-*bis* della medesima legge;
- i riferimenti alla violazione delle «*disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione*» contenuti nell'art.46-*bis* della Legge 298/1974 vanno intesi alle nuove disposizioni comunitarie di cui al citato Regolamento (CE) 1072/2009, che dal 14.5.2010:
 - ha abrogato le corrispondenti disposizioni del Regolamento (CEE) n. 3118/93 per effetto dell'entrata in vigore degli artt. 8 e 9;
 - ha automaticamente superato la disciplina nazionale di esecuzione del Regolamento (CEE) n. 3118/93, contenuta nel D.M. 3 aprile 2009.



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

Non rientrano nell'ambito di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46-*bis* della Legge 298/1974 la mancanza della documentazione attestante la regolarità del trasporto di cabotaggio in corso di svolgimento (ed oggetto di controllo su strada) e, cioè, *la sola prova documentale – documento equipollente – finalizzata ad attestare in modo inequivocabile la legittimità di tale trasporto effettuato in ambito nazionale consecutivamente ad un trasporto internazionale in ingresso* (art. 8 del Regolamento (CE) 1072/2009), nonché la incompleta compilazione o la mancanza del citato documento equipollente a bordo del veicolo che sono ora oggetto della specifica disciplina sanzionatoria del comma 6 dell'art. 7-*bis* del D.L.vo n. 286/2005.

Invece, nel caso in cui durante l'effettuazione di un trasporto di cabotaggio a bordo del veicolo si trovi il predetto documento equipollente comprovante lo specifico trasporto nazionale in corso di svolgimento, ma risultino violate le altre condizioni contemplate nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 (ad es.: mancanza a bordo del veicolo della copia certificata conforme della licenza comunitaria, mancata esibizione della lettera di vettura internazionale «CMR» comprovante il precedente trasporto internazionale in ingresso che legittima lo svolgimento dell'attività di cabotaggio, mancata esibizione della documentazione riferita ai precedenti trasporti di cabotaggio eventualmente già eseguiti, accertato superamento del numero dei viaggi consentiti in regime di cabotaggio, mancata osservanza dei limiti temporali per l'esecuzione dell'attività di cabotaggio in territorio italiano, ecc.), saranno comunque applicate le sanzioni di cui all'art. 46-*bis* della L. 298/1974.

Nell'ipotesi in cui le irregolarità si riferiscano:

- alle modalità di esecuzione dell'attività di cabotaggio (ad es.: a bordo del veicolo non si trova la copia certificata conforme della licenza comunitaria o la documentazione attestante il trasporto internazionale in entrata, nonché i precedenti trasporti di cabotaggio svolti, ovvero quando la stessa risulti incompleta, ecc.),
- alla documentazione che obbligatoriamente deve accompagnare il trasporto di cabotaggio oggetto di controllo su strada



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

troveranno, infine, applicazione entrambe le fattispecie sanzionatorie (art.46-*bis* Legge 298/1974 ed art.7-*bis*, comma 6, D.L.vo 286/2005).

4. Istruzioni scritte per l'esecuzione del trasporto

Allo scopo di rendere maggiormente incisiva ed efficace l'attività di accertamento della responsabilità dei soggetti facenti parte della filiera del trasporto ed, in particolare, del committente e del vettore, il Decreto-legge 6.7.2010, n.103 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2010, n. 127, ha modificato alcune disposizioni del Decreto Legislativo 286/2005.

In particolare, le modifiche apportate agli artt.7, commi 4 e 5, 7-*bis*, commi 3, 5 e 6, e all'art. 8, commi 1, 2 e 3, D.L.vo 286/2005 consentiranno di anticipare già in occasione dei controlli stradali l'attività di accertamento delle eventuali corresponsabilità da parte del committente nonché del vettore insieme con il conducente del veicolo, autore materiale delle violazioni.

La nuova disciplina ha infatti stabilito che, qualora il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5 del citato D.L.vo 286/2005, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo, dei limiti di velocità (art. 142 C.d.S.) o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (art. 174 C.d.S.), gli organi di polizia stradale «*verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione*» (art.7, comma 4, D.L.vo 286/2005).

Rispetto alla previgente normativa, si è pertanto statuito che le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente, ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'art.7-*bis* D.L.vo 286/2005.

La mancanza delle istruzioni a bordo del veicolo comporta l'applicazione a carico del vettore e del committente delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente (distinti verbali).



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.

La nuova formulazione dell'art.7 del D.L.vo 286/2005, in relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, stabilisce che il committente del trasporto, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni (o un suo delegato alla compilazione) deve:

- riportare sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'art. 7-bis, comma 1, del D.L.vo 286/2005 il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori;
- ovvero allegare alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori (art.7, comma 5, D.L.vo 286/2005).

In particolare, qualora tali indicazioni non siano riportate sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti, ovvero la dichiarazione sopraindicata non sia allegata ai documenti equipollenti, al committente è applicata la sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 7-bis del D.L.vo 286/2005 (da €600 a €1.800).

La medesima sanzione ricorre anche nei casi in cui il vettore, ad un successivo controllo, risulti regolarmente legittimato ad effettuare l'attività di autotrasporto.

La disciplina del presente paragrafo non trova applicazione nell'autotrasporto internazionale svolto sia da imprese italiane che estere; per queste ultime, anche quando svolgono trasporti interni di cabotaggio.

5. Sanzioni per mancanza di documenti equipollenti nei trasporti internazionali o di cabotaggio

Al fine di rendere ancora più penetrante e concreta l'attività di controllo su strada dei veicoli immatricolati all'estero utilizzati per lo svolgimento di operazioni di trasporto internazionale di merci oppure di cabotaggio, l'art. 1-bis, comma 2,



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

lettera d), Decreto Legge 6 luglio 2010, n. 103 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2010, n. 127, ha riformulato il testo dell'art. 7-bis, comma 6, del D.L.vo 286/2005, rendendo possibile la contestazione delle relative violazioni direttamente nei confronti del conducente del veicolo (in luogo del vettore straniero) con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 207 C.d.S.

Le sanzioni di cui al comma 4 dell'art. 7-bis del D.L.vo 286/2005 (da €600,00 a € 1.800,00) si applicano nell'ipotesi in cui il documento equipollente sia stato compilato non correttamente, nonché nell'ipotesi in cui lo stesso non sia stato affatto redatto, mentre le sanzioni di cui al comma 5 del citato art. 7-bis (da €40 a €120 con l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo) si applicano nell'ipotesi in cui il documento equipollente sia stato redatto ma non si trovi a bordo del veicolo durante la circolazione.

A quest'ultima violazione conseguirà l'intimazione, ex art. 180, comma 8, del Codice della Strada, ad esibire il documento mancante presso qualsiasi Ufficio di Polizia entro il termine di 15 giorni, decorso il quale – in ogni caso – il veicolo sottoposto a fermo dovrà essere restituito all'avente titolo.

Le stesse sanzioni, come meglio precisato al punto 3 della presente circolare, si applicano anche in caso di mancanza o incompleta compilazione del solo documento equipollente finalizzato ad attestare in modo inequivocabile lo specifico trasporto di cabotaggio in corso di svolgimento in territorio italiano ed oggetto di controllo stradale.

Si rammenta che, conseguentemente, tutte le altre irregolarità riferite allo svolgimento dell'attività di cabotaggio in violazione della disciplina comunitaria rientrano nella più grave ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 46-bis della Legge 298/1974.

6. Procedure per l'accertamento della responsabilità della filiera di trasporto

L'art. 1-bis, comma 2, lettera f), del Decreto Legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2010, n. 127 ha modificato anche l'art. 8 del D.L.vo 286/2005.



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

Secondo la nuova formulazione della norma, l'accertamento delle responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto, non solo del committente o del vettore, ma anche del caricatore e del proprietario delle merci, in occasione di alcune violazioni commesse dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci in conto di terzi può essere effettuato:

- contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima (e cioè dal conducente), mediante l'esame:
 - del contratto di trasporto se stipulato in forma scritta e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni (art. 8, comma 1, D.L.vo 286/2005);
 - della scheda di trasporto (il cui contenuto è stato approvato con il decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554/RD), che ai sensi dell'art.7-bis, comma 2, D.L.vo 286/2005, costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità di cui al citato art. 8 di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto;
 - dei documenti considerati equivalenti o equipollenti alla scheda di trasporto ai sensi dell'art. 7-bis D.L.vo 286/2005.
- successivamente al controllo su strada, in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto della contestazione e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, si prevede che:
 - l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti che hanno stipulato il contratto di trasporto la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto stesso;
 - entro i 30 giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, qualora dall'esame dello stesso emergano responsabilità, applica nei loro confronti le sanzioni ivi previste;



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

* * *

- ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.180, comma 8 C.d.S., le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

Per procedere alla richiesta di esibizione del contratto in forma scritta potrà essere utilizzato l'allegato modulo (All. 2).

7. Integrazioni e precisazioni in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose a seguito di incidente stradale.

Sostanzialmente la normativa vigente contempla due tipologie di verifiche successive al controllo su strada, diverse per presupposti e modalità.

Il comma 8-*bis* dell'art. 179 C.d.S., introdotto dall'art. 30 L.120/2010, prevede, in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tachigrafo, l'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità competente, da parte del comando dal quale dipende l'agente accertatore, ai fini della verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

L'autorità competente è la Direzione Provinciale del Lavoro ove ha sede l'impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, cioè le citate Direzioni provinciali ⁽¹⁾.

Il comma 7-*bis* dell'articolo 7 del D.L.vo 286/2005, introdotto dall'articolo 51 della L. 120/2010, prevede che, quando da una violazione di una norma del Codice della Strada derivi un incidente mortale o con lesioni personali gravi o gravissime e la

⁽¹⁾ Cfr. art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 144/2008 di attuazione della direttiva 2006/22/CE; Circolare prot. n. 25/II/0013944/MA007.A003.1473 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Attività Ispettiva – del 5 agosto 2010.

